



Regione Puglia



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
Bari

Elezioni regionali 2015

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

REGIONE PUGLIA

Elezioni regionali 2015
Pubblicazione n. 3 – Puglia
a cura della Prefettura-U.T.G. di Bari

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

**Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature**





Regione Puglia
Il Presidente

Bari, ____ marzo '15

Prot. n. ____/EL/REG/P
Prot. ____/____/SEGR/E

Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale.

Al fine di darne ampia ed immediata diffusione, le presenti disposizioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

SEZIONE I

LISTE CIRCOSCRIZIONALI

§ 1. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste circoscrizionali.

Per la presentazione delle candidature relative alle liste circoscrizionali per l'elezione dei Consiglieri regionali nella Regione Puglia, la legge richiede la produzione della lista dei candidati e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale – **mod. A/2015**;
- b) certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- c) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista circoscrizionale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – **nella quale il candidato attesta di non trovarsi in alcune delle cause di incandidabilità**, previste dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 – **mod. A2/2015**;
- e) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta – **mod. A3/2015**;
- f) analoga e convergente dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente collegato – **mod. A4/2015**;
- g) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione – **mod. A5/2015**.

Le Liste che utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o movimenti politici di **rilievo nazionale** che, a norma dell'art. 8, comma 9, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, non siano esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, devono allegare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Si ritiene opportuno rappresentare che, come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, **non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che **le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale]**, e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « **non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.**».

§ 2. – Lista circoscrizionale dei candidati.

Il territorio della Regione è ripartito in **sei circoscrizioni elettorali** alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle **province pugliesi** istituite con leggi della Repubblica.

In ogni circoscrizione elettorale provinciale sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno **tre circoscrizioni elettorali e se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.**

Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un **Gruppo** di liste.

Più **Gruppi di liste circoscrizionali**, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di **due delegati** autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente e a designare, personalmente o per mezzo

di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal **notaio**, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è sottoscritta dai **delegati delle liste circoscrizionali costituenti il Gruppo** ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente.

In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi ad essa assegnati e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ogni lista deve essere assicurata, inoltre, la rappresentanza di entrambi i sessi. Nessuno dei due generi può essere rappresentato **in misura superiore al 60 per cento**, in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina.

La determinazione del numero minimo e massimo dei candidati di ciascuna lista, così come la determinazione delle quote di genere è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 8, comma 14, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni) **(cfr. TABELLA – A)**

Di tutti i candidati Consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito) e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale.

Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio centrale circoscrizionale **dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione**; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 il primo giorno, **e dalle ore 8 sino alle ore 12**, il secondo giorno.

La lista circoscrizionale dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta

dichiarazione; sarà, quindi, sufficiente che essa contenga **i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.**

Nella presente pubblicazione, nella parte relativa alla modulistica, sono presenti gli schemi di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello:

- ▲ **mod. A/2015** (*strettamente legato al mod. A1_2015*), per la presentazione di liste espressione di Partiti/Movimenti/Gruppi politici **obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni**;
- ▲ **mod. C/2015**, per la presentazione di liste espressioni **di soggetti esonerati a norma dell'art. 8, comma 9, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.**

- Presentazione delle candidature - requisiti sostanziali:

A) – NUMERO DEI PRESENTATORI.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 8, comma 8, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di cui trattasi che i candidati figurino tra i presentatori delle liste; pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale sotto pena di gravi sanzioni.

A norma dell'art. 8, comma 9, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante

del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

B) – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI PRESENTATORI.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante **il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato Presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. (8, comma 10, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).**

La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati.

C) – AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130, la quale ha sostituito l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e della legge 30 aprile 1999, n. 120, il cui art. 4, comma 2, lo ha ulteriormente modificato, **la firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali:**

- notaio,
- giudice di pace,
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica,
- presidente della provincia,
- sindaco,
- assessore comunale,
- assessore provinciale,
- presidente del consiglio comunale,
- presidente del consiglio provinciale,
- presidente del consiglio circoscrizionale,
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale,
- segretario comunale,
- segretario provinciale,
- funzionario incaricato dal sindaco,
- funzionario incaricato dal Presidente della provincia,

- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al Presidente della provincia,
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del Comune.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono**. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia.

L'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

D) – INDICAZIONE DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA MEDESIMA AUTORIZZATI A DICHIARARE IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO PRESIDENTE E DEI DELEGATI AUTORIZZATI A DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE.

A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati deve essere accompagnata dalla **dichiarazione di collegamento** di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990 e successive modificazioni.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale

circoscrizionale (*art. 8, comma 19, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni*).

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.

Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

§ 4. – Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lista circoscrizionale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. **Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.**

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto, ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

Appena se ne manifesti la necessità i Prefetti dovranno avvalersi della facoltà loro concessa per inviare un commissario presso il Comune inadempiente, per far sì che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

Altro documento da allegare alla lista circoscrizionale è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista medesima (*art. 8, comma 17, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, successive modificazioni*).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. **E' necessario, però, che essa contenga la dichiarazione di non**

trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, di cui al D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre, colui che è Presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste circoscrizionali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvederà – sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati – ad eliminare le candidature eccedenti, ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo.

Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza, lasciando valida solo la prima.

Nella parte relativa alla modulistica, della presente pubblicazione, è presente uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista circoscrizionale (mod. A2/2015).

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (art. 87-bis del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Con riguardo all'età minima di **ogni candidato**, questi **deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione.** (art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni)

§ 6. – Certificato attestante che i candidati sono elettori di un Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature dev'essere, inoltre, corredato dai certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (*art. 8, comma 17, lett. d), della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni*).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

§ 7. – Contrassegno della lista circoscrizionale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni lista circoscrizionale, un modello di contrassegno, da riprodurre ovunque necessari (schede di votazioni, manifesti recanti le liste dei candidati, siti internet istituzionali, ecc).

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature. (art. 8, comma 17, lett. e), della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni)

Pertanto, per le liste che utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o movimenti politici di **rilievo nazionale** che, a norma dell'art. 8, comma 9, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, non siano esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, deve essere allegata, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato; come già detto, esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato.

Al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni **siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico**. I contrassegni devono essere prodotti in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio dal diametro di **centimetri 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e da un cerchio dal diametro di **centimetri 3** (per la riproduzione sulle schede di votazione).

Si ritiene, altresì, di suggerire che siano riportate le indicazioni di **scala cromatica**: in tal modo, gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come apparirà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano **perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi**.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista circoscrizionale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su **supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64»**.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente presentato su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

È appena il caso di evidenziare che nessun rilievo giuridico assume l'eventuale difformità di dimensioni che, nella fase di presentazione delle candidature, dovesse riscontrarsi nei contrassegni **riportati sulla documentazione prodotta a corredo di liste o gruppi di liste**, rispetto alle suddette dimensioni dei contrassegni richiesti per la stampa delle schede.

Per ciò che concerne, in particolare, la stampa delle schede, fermi restando ovviamente i criteri di composizione fissati nelle **tabelle A/2015 e B/2014** allegate al Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 10, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii., l'altezza tradizionale della scheda sarà inevitabilmente aumentata in tutti i casi in cui dovranno riprodursi nella medesima parte più di sei contrassegni. In tali casi, però, non dovrà essere lasciato alcuno spazio nella zona inferiore delle parti riportanti il numero più alto di contrassegni.

Nella parte relativa alla modulistica della presente pubblicazione, è presente uno schema di dichiarazione di presentazione del simbolo (mod. A5/2015).

§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Come già rilevato nel paragrafo 3 (*lettera D*), *ultimo periodo*), è necessario che le liste circoscrizionali si colleghino, **a pena di nullità della stessa presentazione**, con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Pertanto, i delegati di ogni *lista circoscrizionale* debbono dichiarare il collegamento con un candidato Presidente. La dichiarazione predetta ha efficacia solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente, nei confronti delle *liste circoscrizionali di ogni Gruppo a lui collegato*. (art. 8, commi, 2, 6 e 18, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni).

Nella modulistica si allegano gli schemi delle predette dichiarazioni che, ove ritenuto, i soggetti interessati potranno prendere a modello:

- ▲ **mod. A3/2015** – *Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale*
- ▲ **mod. A4/2015** – *Dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale alle liste circoscrizionali di un Gruppo.*

§ 9. – Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste circoscrizionali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II

CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 10. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura.

L'art. 2, comma 2, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che, per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità, la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale siano effettuate presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello della città capoluogo di regione.

La presentazione, che deve avvenire dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, **è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso.**

Con il medesimo atto di delega il candidato Presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale.

Per la presentazione della candidatura la legge regionale richiede la produzione delle dichiarazioni e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione- **mod. B/2015;**
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura- **mod. B1/2015;**
- c) dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità - **mod. B1/2015;**
- d) dichiarazione di accettazione del collegamento del candidato Presidente con uno o più gruppi di liste circoscrizionali - **mod. B1/2015;**
- e) analogha e convergente dichiarazione di collegamento resa dai delegati di ogni Gruppo di liste collegato - **mod. B2/2015;**
- f) delega alla presentazione della candidatura e alla rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale- **mod. B/2015;**
- g) certificati attestanti l'iscrizione del candidato Presidente e del delegato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

§ 11. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

Si ricorda che l'art. 8 della su richiamata legge regionale, al commi 3, prevede che *“le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo*

contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali”, mentre, il successivo comma 5, afferma che ***“le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste”***.

Ne consegue che, presupposto fondamentale per presentare la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, è quello di essere sostenuto (collegato) da almeno un Gruppo di liste circoscrizionali, ossia da almeno tre liste che si identificano con il medesimo contrassegno in tre circoscrizioni provinciali.

La persona che intende proporre la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve presentare un'apposita dichiarazione scritta, a firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 53/90.

La legge regionale non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione, sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali dalla legge richiesti.

Nella modulistica allegata è presente uno schema di dichiarazione contestuale di presentazione della candidatura e di delega alla presentazione ed alla rappresentanza, che potrà essere preso a modello da coloro che intendono proporsi candidati per la carica di Presidente della Giunta regionale ***(mod. B/2015)***.

§ 12 – Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di inesistenza delle condizioni di incandidabilità.

A pena di esclusione, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata dalle **dichiarazioni di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di insussistenza delle condizioni di incandidabilità** (art. 2, comma 7, lettere b), c) ed e), della LR. n. 2/2005, e ss.mm ii.).

Per la compilazione di tali dichiarazioni non è richiesta alcuna speciale formulazione.

E' necessario, però, che il candidato dichiari espressamente:

- di voler accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- di accettare il collegamento con le liste circoscrizionali del Gruppo o dei Gruppi che hanno dichiarato di collegarsi alla sua candidatura;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, di cui all'art.7, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Il documento dev'essere firmato dal candidato ed autenticato da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (art. 87-bis del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Con riguardo all'età minima del **candidato Presidente**, questi **deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione.** (art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni)

Non essendoci un espresso divieto normativo, si ritiene che un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possa candidarsi contemporaneamente come Consigliere regionale.

In tale ipotesi sarà chiamato ad osservare gli stessi obblighi che la legge impone ai candidati Consiglieri.

In particolare, **non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.**

Nella parte relativa alla modulistica, della presente pubblicazione, è presente uno schema di dichiarazione (**mod. B1/2015**) in cui sono contenute:

1. l'accettazione della candidatura;
2. l'accettazione del collegamento con le liste circoscrizionali di uno o più Gruppi;
3. la dichiarazione dell'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

§ 13 – Dichiarazione di collegamento del Gruppo o Gruppi di liste circoscrizionali con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

È stato precisato che, a pena di esclusione della stessa candidatura, è necessario il collegamento con uno o più Gruppi di Liste circoscrizionali.

Pertanto, il candidato Presidente, deve allegare alla presentazione della propria candidatura, una convergente dichiarazione di collegamento sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali di ogni Gruppo collegato.

Nella dichiarazione di collegamento, i delegati designano, altresì, due rappresentanti del Gruppo, uno titolare e uno supplente, presso l'Ufficio centrale regionale.

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

Nella modulistica allegata è presente uno schema di dichiarazione di collegamento, che potrà essere preso a modello (**mod. B2/2015**).

§ 14. – Certificato attestante che il candidato Presidente ed il suo delegato sono elettori di un Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione della candidatura dev'essere, inoltre, corredato dai certificati attestanti che il candidato Presidente ed il suo delegato sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (*art. 2 comma 7, lett. d) della LR. n. 2/2005, e ss.mm.ii.*).

Per quanto riguarda il rilascio di tale certificato, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 15. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature.

Come già si è accennato, per ciascuna circoscrizione elettorale, la presentazione delle liste circoscrizionali deve avvenire alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso la sede del Tribunale del capoluogo di provincia, mentre, le candidature alla carica di Presidente della Giunta vanno presentate alla cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione presso la quale ha sede l'Ufficio centrale regionale.

Tale operazione dev'essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alla ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Per consentire la presentazione delle candidature, entrambe le cancellerie restano **aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20**, il primo giorno, **e dalle ore 8 sino alle ore 12**, il secondo giorno.

§ 16. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista circoscrizionale e per ogni candidatura a Presidente, che venga depositata presso i rispettivi uffici, dev'essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi **(modd. A7/2015 – B3/2015)**.

Il verbale dev'essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore.

Una copia sarà immediatamente consegnata al presentatore mentre l'altra verrà allegata agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le liste circoscrizionali, ed all'Ufficio centrale regionale, per la candidatura a Presidente.

Le cancellerie attribuiranno, *provvisoriamente*, a ciascuna lista ed a ciascun candidato Presidente un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione; *ciò ai soli fini della verbalizzazione*, in quanto, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.

Il verbale di ricevuta oltre ad indicare il giorno e l'ora di presentazione, deve contenere l'elenco particolareggiato di *tutti* gli atti presentati, in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete o esentate; deve, altresì, riportare il numero d'ordine *provvisoriamente* attribuito al momento della presentazione.

E' opportuno precisare che il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

E', tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere come, ad esempio, l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni.

Le cancellerie – immediatamente dopo la ricezione delle candidature con i relativi documenti – dovranno rimetterle ai rispetti Uffici centrali per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA

§ 17. – Composizione degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale.

Presso le sedi dei Tribunali di ogni comune capoluogo di provincia è costituito un Ufficio centrale circoscrizionale. (*art. 1, comma 2, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni; art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni*).

Inoltre, presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale (*art. 10, comma 1, lett. c), della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni*).

Sia gli Uffici centrali circoscrizionali, che l'Ufficio centrale regionale sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di Presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire **entro il terzo giorno successivo** a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale **entro cinque giorni** dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede che agli Uffici centrali circoscrizionali possano essere aggregati altri magistrati per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

Niente è invece, stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza degli Uffici medesimi (esame delle candidature; completamento delle operazioni delle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della costituzione di ognuno degli Uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, ed in numero adeguato a giudizio del Presidente.

§ 18. – Operazioni dell'Ufficio centrale regionale e dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali devono compiere, ai sensi degli artt. 2, comma 9, e 10, comma 1, lettere c), f), e g) della LR 28 gennaio 2005, n. 2 e successive

modificazioni, si fa presente che *dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.*

L'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole candidature, mano a mano che queste saranno loro trasmesse dalle rispettive cancellerie.

Di seguito si riportano le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale sono tenuti a compiere in sede di ammissione delle candidature.

I - LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE (art. 10, comma 1, lett. f) della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni)

1 — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

La prima operazione che ogni Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere è quella di controllare se le liste siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè entro le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

Qualora dovesse essere accertato che una lista sia stata presentata oltre tale termine l'Ufficio la dichiarerà non valida.

2 — Verifica del diritto di esonero dalle sottoscrizioni dei presentatori, ovvero, verifica del numero dei presentatori di ogni lista circoscrizionale.

A norma dell'art. 8, commi 8, delle LR. n. 2005, e ss.mm.ii., le liste devono essere presentate:

- da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Il successivo comma 9, prevede che siano esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo Consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal Consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

Pertanto, ove non ricorra una delle condizioni che danno titolo all'esonero delle sottoscrizioni, gli Uffici centrali circoscrizionali, per ogni lista presentata controlleranno la corrispondenza del numero dei presentatori di ogni lista.

A tale scopo effettueranno due verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale e negli altri atti a essa eventualmente allegati;
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione, documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di UNA SOLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE (*art. 8, comma 11, LR. n. 2/2005, e ss.mm.ii.*).

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere riusata. La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

3 — Esame di ogni lista circoscrizionale e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare se la lista abbia un numero di candidati non inferiore e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con decreto del Presidente della Regione.

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

Diversamente, quanto contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro il limite cancellando gli ultimi nominativi.

Per quanto attiene il rispetto delle percentuali stabilite, dall'art. 8, comma 13, della legge regionale, per assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno delle liste, nessun controllo è chiamato ad effettuare l'Ufficio centrale circoscrizionale, in quanto per le liste non rispettose delle proporzioni sono previste sanzioni a cui sarà chiamato ad irrogare il Consiglio regionale dopo la sua proclamazione.

b) Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità, delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

- SITUAZIONE DI INCANDIDABILITÀ

I - Con riferimento alle elezioni regionali l'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:

Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale, Amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

II - Con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni regionali, l'articolo 9 del citato d.lgs. N. 235 del 2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, **una dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, **attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7.**

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, **cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.**

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

III - Inoltre, l'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che:

Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con

conseguente, eventuale cancellazione dalle liste), nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

IV - L'Ufficio centrale circoscrizionale con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012, nonché d'ufficio – controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:

1. **verificando le prescritte dichiarazioni** sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
2. **attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità** anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
3. **procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

V - Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, sia stata depositata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, della L. n. 53/90. Occorrerà verificare, inoltre, che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento.

Dovranno essere cancellati dalla lista – oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità – anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa.

Dovrà essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli

opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista circoscrizionale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, della L. n. 53/90.

Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento.

Saranno dichiarate non valide le liste circoscrizionali per le quali manchino:

- la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

- la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste circoscrizionali siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati nelle liste che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale.

Se – per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d) – la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

4 — Esame dei contrassegni di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà esaminare i contrassegni, delle liste circoscrizionali

Gli Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente utilizzati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione¹¹ e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni¹².

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione).

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

II – OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

L'Ufficio centrale regionale per ogni candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale dovrà :

- Accertare la data e l'ora in cui è stata presentata;
- Accertare che vi sia la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dal candidato con firma autenticata – **mod. B/2015**;
- Accertare che sia stata effettuale la dichiarazione di accettazione della candidatura, la dichiarazione di accettazione del collegamento con il Gruppo o i Gruppi di liste circoscrizionali collegati, la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità, previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – **mod. B1/2015**;
- Accertare che, di ogni Gruppo collegato al candidato Presidente, sia stata allegata la convergente dichiarazione di collegamento – **mod. B2/2015**;
- Accertare che siano stati allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica sia del candidato, che dei delegati alla presentazione.

Quindi, effettuati i suddetti accertamenti, l'Ufficio centrale regionale, verifica se le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge, ossia **entro le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.**

Qualora dovessero accertare che una candidatura sia stata presentata oltre tale termine la dichiarerà non valida.

Successivamente, l'Ufficio centrale passa ad esaminare la posizione dei singoli candidati. A tale scopo, effettua i seguenti controlli:

- controllo della insussistenza delle situazioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Relativamente a questo aspetto si rinvia a quanto precisato al paragrafo relativo all'ammissione delle liste circoscrizionali;
- controllo del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica per verificare, di tutti i candidati Presidenti, il compimento del 18° anno nel giorno delle elezioni;
- controllo delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.
Occorrerà, verificare la convergenza delle dichiarazioni di collegamento effettuate dai Gruppi di liste **(mod. B2/2015)** con la dichiarazione di accettazione del collegamento effettuate dai candidati Presidenti **(mod. B1/2015).**

All'esito del controllo saranno esclusi:

- i candidati Presidenti per i quali non risulterà provato il collegamento con almeno un Gruppo di liste circoscrizionali;
- Gruppi di liste circoscrizionali per i quali non risulterà provata l'accettazione del collegamento da parte di un candidato Presidente;
- liste di circoscrizioni per le quali non risulterà provata l'adesione al collegamento fatto dalle altre liste del Gruppo.

L'Ufficio centrale regionale acquisisce le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali per verificare l'avvenuta ammissione delle liste del Gruppo in almeno tre circoscrizioni ai fini di valutare l'esclusione delle candidature alla carica di Presidente che non siano collegate con un gruppo di liste ammesse. (art. 8, comma 3, LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii.)

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000 e possono essere contenute in un documento unico.

§ 19. - Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'Ufficio centrale regionale anche per la verifica delle condizioni di ammissibilità rispetto alla dichiarazione di collegamento delle liste circoscrizionali e della relativa convergenza con la

dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale, nonché della presentazione delle liste collegate in almeno tre circoscrizioni provinciali con il medesimo contrassegno.

L'Ufficio centrale regionale, dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, procede all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e all'ammissione delle liste aventi medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni, comunicandone l'esito a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

§ 20. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi il giorno successivo (27° giorno antecedente quello della votazione) alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste, dei Gruppi e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale contestati o modificati, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi. Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati nella stessa giornata. Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste, di Gruppi di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 10, comma 1, lett. c) della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

Non è consentito presentare, sia pure in liste con identico simbolo, **la stessa candidatura per la carica di Consigliere regionale in più di tre circoscrizioni elettorali.** (art. 8, comma 16, LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii.)

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature. Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni concernenti le ammissioni delle candidature. A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, **comunicano anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.**

§ 22. – Sospensione delle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine alle presentazioni delle candidature e, comunicate ai delegati, le decisioni adottate, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale sospendono le operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui al citato art. 10, comma 1, lett. c).

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno l'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i detti ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi all'Ufficio centrale regionale, i predetti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Di seguito sono indicate le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta (**solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni, qualora tali ricorsi siano stati presentati**).

1 — Numerazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste di tutti i Gruppi ammessi. (art. 2, comma 9, lett. f), LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni)

Al fine del relativo ordine di stampa sulla scheda di votazione e sui manifesti di ogni circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, alla presenza dei rappresentanti dei candidati Presidenti e dei Gruppi di liste, appositamente convocati, assegna, mediante due distinti sorteggi:

- **un numero progressivo a ciascun candidato Presidente ammesso;**
- **un numero progressivo a ciascun Gruppo di liste ammesso.**

Di seguito, **per ciascuna circoscrizione**, tenendo conto dell'ordine dei due sorteggi, l'Ufficio centrale regionale, **rinumerava le liste circoscrizionali**, assegnando una numerazione progressiva, senza soluzione di continuità, partendo dalla lista del Gruppo collegato al candidato Presidente sorteggiato con il numero 1, per finire a quella del Gruppo collegato con il candidato Presidente con il numero più alto.

Si sottolinea l'importanza delle operazioni di rinumerazione, da effettuare **per ogni circoscrizione**, al fine di dare una numerazione progressiva alle liste ivi presenti, non essendo indispensabile la presenza delle stesse in tutte le sei circoscrizioni. Infatti, il dettato di cui all'art. 8, comma 3, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, ne ritiene sufficienti tre *“Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge”*. (al riguardo cfr. la esemplificazione di seguito riportata)

Le operazioni di cui si è detto, quindi, determinano **il numero d'ordine di sorteggio definitivo** in base al quale, in ogni circoscrizione, vanno riprodotti, sul

manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati Presidenti ed i contrassegni delle liste collegate.

L'esito di detta operazione è comunicato, senza indugio, agli Uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui sono tenuti.

Esemplificazione di sorteggio e susseguente rinumerazione.

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PRESIDENTI		
---	--	--

Numero di presentazione	CANDIDATI PRESIDENTI	COLLEGAMENTI CON GRUPPI DI LISTE
1	TIZIO	ARANCIO
		BIANCO
		CELESTE
		VERDE
2	CAIO	AZZURRO
		ROSSO
		GRIGIO
3	SEMPRONIO	INDACO
		LILLA
4	ROSSI	VIOLA

SORTEGGIO PRESIDENTI		
-----------------------------	--	--

Numero sorteggio	CANDIDATI PRESIDENTI	COLLEGAMENTI CON GRUPPI DI LISTE
1	ROSSI	VIOLA
2	SEMPRONIO	INDACO - LILLA
3	TIZIO	ARANCIO - BIANCO - CELESTE - VERDE
4	CAIO	AZZURRO - ROSSO - GRIGIO

PRESENTAZIONE GRUPPI LISTE

Numero di presentazione	GRUPPI LISTE	CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DI AMMISSIONE						COLLEGAMENTI CON I PRESIDENTI
1	ARANCIO	BA		BR	FG	LE		TIZIO
2	BIANCO	BA	BAT	BR	FG	LE	TA	
3	CELESTE		BAT	BR	FG	LE	TA	
4	VERDE	BA	BAT	BR	FG	LE	TA	
5	AZZURRO			BR	FG	LE	TA	CAIO
6	ROSSO	BA	BAT	BR	FG	LE		
7	GRIGIO	BA	BAT	BR	FG	LE	TA	
8	VIOLA	BA		BR		LE		ROSSI
9	INDACO	BA		BR	FG	LE	TA	SEMPRONIO
10	LILLA	BA			FG	LE	TA	

SORTEGGI GRUPPI LISTE

NUMERO SORTEGGIO	GRUPPI LISTE	CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DI AMMISSIONE						COLLEGAMENTI CON I PRESIDENTI
1	VERDE	BA	BAT	BR	FG	LE	TA	TIZIO
2	CELESTE		BAT	BR	FG	LE	TA	TIZIO
3	LILLA	BA			FG	LE	TA	SEMPRONIO
4	INDACO	BA		BR	FG	LE	TA	SEMPRONIO
5	ARANCIO	BA		BR	FG	LE		TIZIO
6	GRIGIO	BA	BAT	BR	FG	LE	TA	CAIO
7	AZZURRO			BR	FG	LE	TA	CAIO
8	ROSSO	BA	BAT	BR	FG	LE		CAIO
9	VIOLA	BA		BR		LE		ROSSI
10	BIANCO	BA	BAT	BR	FG	LE	TA	TIZIO

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BARI

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	VIOLA	1
2	SEMPRONIO	LILLA	2
		INDACO	3
3	TIZIO	VERDE	4
		ARANCIO	5
		BIANCO	6
4	CAIO	GRIGIO	7
		ROSSO	8

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BAT

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	_____	
2	SEMPRONIO	_____	

3	TIZIO	VERDE	1
		CELESTE	2
		BIANCO	3
4	CAIO	GRIGIO	4
		ROSSO	5

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BRINDISI

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	VIOLA	1
2	SEMPRONIO	INDACO	2
3	TIZIO	VERDE	3
		CELESTE	4
		ARANCIO	5
		BIANCO	6
4	CAIO	GRIGIO	7
		AZZURRO	8
		ROSSO	9

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE FOGGIA

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	_____	
2	SEMPRONIO	LILLA	1
		INDACO	2
3	TIZIO	VERDE	3
		CELESTE	4
		ARANCIO	5
		BIANCO	6
4	CAIO	GRIGIO	7
		AZZURRO	8
		ROSSO	9

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE LECCE

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	VIOLA	1
2	SEMPRONIO	LILLA	2
		INDACO	3
3	TIZIO	VERDE	4
		CELESTE	5
		ARANCIO	6
		BIANCO	7
4	CAIO	GRIGIO	8
		AZZURRO	9
		ROSSO	10

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE TARANTO

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	_____	
2	SEMPRONIO	LILLA	1
		INDACO	2
3	TIZIO	VERDE	3
		CELESTE	4
		BIANCO	5
4	CAIO	GRIGIO	6
		AZZURRO	7

2 — Assegnazione di un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale da parte degli Uffici centrali circoscrizionali. (art. 10, comma 1, lett. g), LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni)

Gli Uffici centrali circoscrizionali, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature ed al **numero d'ordine di sorteggio definitivo**, assegna un numero ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista, in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero diverso rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle candidature, gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno comunicare alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ufficio, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni e dei candidati Presidenti collegati, affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

- a) Stampa delle schede di votazione (cfr. TABELLE – B – C - D);**
- b) Stampa del manifesto dei candidati (cfr. TABELLA – E).**

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare alle Prefetture sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Presidente dell'Ufficio centrale regionale e del Presidente di ciascun Ufficio centrale circoscrizionali. **Tali comunicazioni dovranno, quindi, portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature.**

Analogamente, i contrassegni delle liste ammesse dovranno essere trasmessi alle Prefetture - U.t.G. con il visto di autenticazione dei Presidenti degli anzidetti consessi. Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i files dei contrassegni.

I manifesti dovranno riportare:

- nella parte superiore, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, secondo il numero assegnato dal sorteggio;
- nella parte inferiore, in corrispondenza del candidato Presidente collegato, le liste circoscrizionali, secondo **il numero d'ordine di sorteggio definitivo** comunicato dall'Ufficio centrale regionale a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

Stampati i manifesti della circoscrizione elettorale, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvederanno a ripartirli tra i comuni del comprensorio al fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione **ENTRO E NON OLTRE L' 8° GIORNO** antecedente quello fissato per la votazione.

§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Non appena terminale le operazioni di al n. 1 del paragrafo 23, l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali devono comunicare alle Prefetture – UU.tt.GG., le candidature ammesse, affinché le portino a conoscenza dei Sindaci per gli adempimenti di competenza delle Giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale a norma dell'art. 3 della L. 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

§ 26. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.

Gli Uffici di cui al paragrafo precedente devono, infine, comunicare ai Sindaci dei Comuni compresi nella circoscrizione elettorale di competenza, l'elenco dei delegati di ciascuna lista circoscrizionale entro il giovedì precedente la data della votazione. (art. 8, comma 19, LR. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii. – art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale - Persone legittimate a presentare ricorso.

L'art. 10, comma 1, lett. c), della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii, affida all'Ufficio centrale regionale le decisioni dei ricorsi contro la eliminazione di Gruppi di liste, di liste circoscrizionali o di candidati.

La successiva lett. f) del medesimo articolo, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni, degli Uffici centrali circoscrizionali.

Non tutte le decisioni, però, possono essere impugnate. Infatti, per espressa previsione normativa la tutela è riconosciuta esclusivamente contro le decisioni di **“eliminazione di liste o di candidati”**.

Il legislatore ha voluto evitare che le liste circoscrizionali o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale.

Per quanto attiene la eliminazione di Gruppi di liste o di candidati Presidenti, non essendoci identica esplicita previsione normativa, che attribuisca la facoltà di proporre ricorso ai delegati di Gruppo ed ai delegati dei candidati Presidenti, si ritiene che la stessa possa essere riconosciuta ai delegati delle liste collegate, in quanto portatori di interesse specifico.

§ 28. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere depositati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale. (art. 10, comma 1, lett. f), della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii.)

I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 29. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati all'Ufficio centrale regionale debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 10, comma 1, lett. c), della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii., corredati delle anzidette deduzioni.

§ 30. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi entro due giorni dalla loro ricezione.

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti, sia agli Uffici centrali circoscrizionali dai quali i ricorsi sono pervenuti.

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione via e-mail o telegrafica al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

§ 31. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, i ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali siano stati esclusi candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, liste circoscrizionali o singoli candidati di lista, possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Sulla questione, si ritiene opportuno segnalare le importanti innovazioni introdotte, in linea generale, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Infatti, superando alcuni conflitti sorti negli indirizzi giurisprudenziali più recenti e anticipando le statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza 7 luglio 2010, n. 236 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83-undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità

di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) **viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.**

A tale riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo e successive modificazioni, gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, **da parte di tutti coloro che abbiano subito un' immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione**, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.

Il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale contro l'atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno.

La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla Segreteria del Tribunale amministrativo regionale all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R., deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.

b) depositato in copia presso il Tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali non sono sospesi nel periodo 1° agosto -15 settembre di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI GRUPPI DI LISTE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 32. – Compiti dei delegati di lista.

L'art. 8, ultimo comma, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni stabilisce che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta **nell'interesse della lista rappresentata e del candidato Presidente collegato**. Infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e del candidato Presidente collegato durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

§ 33. – Modalità di presentazione delle designazioni.

Nel silenzio della legge regionale, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1, ultimo comma, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni).

Pertanto, la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi **(mod. A6/2015)**. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno

esibito il **verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati (mod. A7/2015).**

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati in numero di due per ogni circoscrizione elettorale provinciale, non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista circoscrizionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale, le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – **una copia notarile della ricevuta** rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Se – all'atto della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che i delegati di lista prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali per evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con le elezioni regionali ed amministrative.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista circoscrizionale, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 34. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.

A norma dell'art. 35 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

1) al segretario del comune **entro il venerdì precedente** il giorno della votazione.

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale abbia fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista, ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, **oppure la mattina della domenica, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.**

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente numero 1).

§ 35. – Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legge non contiene alcun cenno circa i requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, tenuto conto del compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista.

Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali presso lo stesso seggio.

In tal caso, comunque – **al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui egli svolge l'incarico, a norma dell'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570** – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (così, ad esempio, in caso di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante dev'essere elettore della circoscrizione amministrativa).

§ 36. – Rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale e rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici centrali circoscrizionali.

Gli articoli 2, comma 6, e 8, comma 18 e 19, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, prevedono la rappresentanza dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale e quella delle liste presso gli Uffici centrali circoscrizionali.

Le designazioni dei rappresentanti devono essere presentate alle rispettive cancellerie le quali ne **rilasciano ricevuta (modd. B4/2015 e B4-BIS/2015, B5/2015 e B5-BIS/2015, A8/2015 e A8-BIS/2015).**

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

f.to Vendola

ALLEGATI

TABELLA - A	<i>Tabella di determinazione, per ciascuna circoscrizione elettorale, del numero minimo e massimo di candidati alla carica di consigliere regionale, suddiviso per genere, e numero di sottoscrizioni.</i>
-------------	--

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Modulistica per la presentazione di candidature alla carica di Consigliere regionale - Liste circoscrizionali.

<i>Mod. Sottoscrizioni</i>	<i>A/2015</i>	Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - <u>Atto Principale.</u>
<i>Mod. Sottoscrizioni</i>	<i>A1/2015</i>	Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - <u>Atto Separato.</u>
<i>Mod.</i>	<i>C/2015</i>	Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti <u>NON</u> obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.
<i>Mod.</i>	<i>A2/2015</i>	<u>Candidato consigliere</u> – Dichiarazioni: – di accettazione delle candidatura; – di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
<i>Mod.</i>	<i>A3/2015</i>	<u>Delegato di Lista</u> - Dichiarazione di collegamento di una lista circoscrizionale con il candidato Presidente.
<i>Mod.</i>	<i>A4/2015</i>	<u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di collegamento del candidato Presidente alle liste circoscrizionali di un Gruppo.
<i>Mod.</i>	<i>A5/2015</i>	<u>Delegati di Lista</u> - Dichiarazione di presentazione del simbolo con cui è contraddistinto un Gruppo di liste circoscrizionali.
<i>Mod.</i>	<i>A6/2015</i>	<u>Delegato di Lista</u> – Autorizzazione / delega per la designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
<i>Mod.</i>	<i>A7/2015</i>	<u>Presentatore Lista / Cancelliere UCC</u> – Verbale di ricevuta della avvenuta presentazione di una lista circoscrizionale.
<i>Mod.</i>	<i>A8/2015</i>	<u>Cancelliere UCC</u> - Ricevuta della designazione del <i>rappresentante effettivo</i> di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
<i>Mod.</i>	<i>A8-BIS/2015</i>	<u>Cancelliere UCC</u> - Ricevuta della designazione del <i>rappresentante supplente</i> di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

<i>Mod.</i>	<i>D/2015</i>	<u>Candidato Presidente / Consigliere</u> - Designazione del mandatario elettorale.
-------------	---------------	--

Modulistica per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.		
<i>Mod.</i>	<i>B/2015</i>	<u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di presentazione della candidatura.
<i>Mod.</i>	<i>B1/2015</i>	<u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di: – accettazione della candidatura; – accettazione dei collegamenti con le liste circoscrizionali; – insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
<i>Mod.</i>	<i>B2/2015</i>	<u>Delegati Lista</u> – Dichiarazione di collegamento delle liste di un Gruppo ad un candidato Presidente.
<i>Mod.</i>	<i>B3/2015</i>	<u>Delegato Presidente / Cancelliere UCR</u> – Verbale di ricevuta della avvenuta presentazione della candidatura alla carica di Presidente.
<i>Mod.</i>	<i>B4/2015</i>	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del <i>rappresentante effettivo</i> di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale regionale.
<i>Mod.</i>	<i>B4-BIS/2015</i>	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del <i>rappresentante supplente</i> di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale regionale.
<i>Mod.</i>	<i>B5/2015</i>	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del <i>rappresentante effettivo</i> di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio centrale regionale.
<i>Mod.</i>	<i>B5-BIS/2015</i>	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del <i>rappresentante supplente</i> di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio centrale regionale.
<i>TABELLA – B</i>		<i>Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia.</i>
<i>TABELLA – C</i>		<i>Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia.</i>
<i>TABELLA – D</i>		<i>Descrizione parte interna della scheda di votazione.</i>
<i>TABELLA – E</i>		<i>Modello del Manifesto riportante le candidature,</i>



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*TABELLA – A Determinazione per ciascuna
circoscrizione elettorale del numero minimo e
massimo di candidati alla carica di consigliere
regionale, suddiviso per genere, e numero di
sottoscrizioni*



Regione Puglia Il Presidente della Giunta

TABELLA DI DETERMINAZIONE, PER CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, DEL NUMERO MINIMO E MASSIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE, SUDDIVISO PER GENERE, E NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	CONSIGLIERI DA ELEGERE	NUMERO CANDIDATI						NUMERO SOTTOSCRITTORI		
			MINIMO		MASSIMO		MINIMO (3)	MASSIMO (3)	MINIMO (3)	MASSIMO (3)	
			TOTALE (1)	GENERE A (2)	GENERE B (2)	TOTALE (1)					GENERE A (2)
BARI	1.247.303	7	7	3	4	15	6	9	2000	3000	
BARLETTA-ANDRIA-TRAN	391.723	2	2	1	1	5	2	3	1000	1500	
BRINDISI	400.801	2	2	1	1	5	2	3	1000	1500	
FOGGIA	626.072	4	4	2	2	8	3	5	1750	2500	
LECCE	802.018	5	5	2	3	10	4	6	1750	2500	
TARANTO	584.649	3	3	1	2	7	3	4	1750	2500	
TOTALI	4.052.566	23	23	10	13	50	20	30	<i>MM</i>	<i>MM</i>	

(1) Art. 8, comma 12, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

(2) Art. 8, comma 13, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formati a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma."

(3) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"8. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composto, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio."



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. –A/2015 Dichiarazione di
presentazione di una lista circoscrizionale
di candidati da parte di soggetti obbligati
alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto
Principale.*

I sottoscritti delegano:

il signor nato a
 il e domiciliato in
 cell.

- 1) a depositare la presente *lista circoscrizionale* presso l'Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente;
- 2) a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato Presidente della Giunta regionale;
- 3) a designare, personalmente, o a mezzo di persone autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione territoriale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti,

il signor nato a
 il e domiciliato in
 cell.

A corredo della presente dichiarazione uniscono:

- a) numero certificati individuali e numero certificati collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della *lista circoscrizionale* nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale firmate e autentiche e contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità – **mod. A2/2015**;
- c) numero certificati attestanti che i candidati della *lista circoscrizionale* sono elettori di un Comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di collegamento resa dal delegato della presente *lista circoscrizionale* con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale – **mod. A3/2015**;
- e) dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta – **mod. A4/2015**;
- f) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione – **mod. A5/2015**;
- g) (*depennare ove non ricorra la condizione*) dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta⁴.

Per eventuali comunicazioni riguardanti la *lista circoscrizionale* elegge domicilio presso (*apporre un segno di croce su una delle tre possibilità*):

- il delegato titolare;
- il delegato supplente;
- il signor

nato a il e domiciliato in
 - tel.
 cell.
, addì

⁴ - Alla presentazione di tale dichiarazione sono tenute esclusivamente le Liste che utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o movimenti politici di rilievo nazionale che, a norma dell'art. 8, comma 9, delle LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii., non siano esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

**I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di cui trattasi
ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI
LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI**

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sonocon sede in⁵.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, dove l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 23 e 26, del d.lgs. 196/2003 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

⁵ – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 23 e 26, del d.lgs. 196/2003 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n..... [in cifre ed in lettere]), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì

.....
 Timbro, firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
 ufficiale che procede all'autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. –A1/2015 Dichiarazione di
presentazione di una lista circoscrizionale
di candidati da parte di soggetti obbligati
alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto
Separato.*

.....con sede in
.....¹

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, dove l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 23 e 26, del d.lgs. 196/2003 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

¹ - Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 23 e 26, del d.lgs. 196/2003 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 23 e 26, del d.lgs. 196/2003 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n..... [in cifre ed in lettere]), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

..... , addì


.....
 Timbro, firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
 ufficiale che procede all'autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. – C/2015 Dichiarazione di
presentazione di una lista circoscrizionale
di candidati da parte di soggetti **NON**
obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.*



Contrassegno

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI EFFETTUATA DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 9, LR. 2/2005

Il sottoscritto nato a..... il , domiciliato in - cell. , in qualità di ¹

dichiara di presentare,

per la elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo domenica , una lista circoscrizionale di numero candidati alla carica di Consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sotto indicato.

Dichiara, altresì, che la lista circoscrizionale , di seguito riportata:

- a) è parte costituente il Gruppo di liste denominato contraddistinto dal seguente contrassegno

¹ Precisare lo status che a norma dell'art. 8, comma 9, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2. e ss.mm.ii. esonera la Lista dalla sottoscrizione degli elettori. [Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.]

A corredo della presente dichiarazione unisce:

- a) certificato comprovante la propria iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale firmate e autenticate e contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle situazioni di incandidabilità - **mod. A2/2015**;
- c) numero certificati attestanti che i candidati della **lista circoscrizionale** sono elettori di un Comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di collegamento resa dal delegato della presente **lista circoscrizionale** con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale - **mod. A3/2015**;
- e) dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta - **mod. A4/2015**;
- f) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione - **mod. A5/2015**;

Per eventuali comunicazioni riguardanti la Lista elegge domicilio presso (*apporre un segno di croce su una delle tre possibilità*):

- il delegato titolare;
- il delegato supplente;
- il signor nato a il e domiciliato in - tel. - cell. addì.....

FIRMA DEL PRESENTATORE

.....
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza al presente atto, dal signor:

..... nato a..... il
della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
.....addì.....

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. – A2/2015 Candidato consigliere –
Dichiarazione di accettazione delle candidatura e
di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL [data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

**DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DI:
1. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA,
2. INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA'.**

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato: avente
contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto.....
nato a il domiciliato in
..... cell.
in occasione delle consultazioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia che avranno luogo il

dichiara

a) di **accettare la candidatura** alla carica di Consigliere regionale, nella circoscrizione elettorale di nella Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- 1) di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall'art. 8, comma 16, della LR. n. 2/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 7, comma 1, della L. n. 154/1981, in quanto:
- non ha accettato la candidatura per altre liste della stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato, come candidato, con lo stesso contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di
 - non ha accettato la candidatura a Consigliere in altre Regioni, ovvero, ha accettato la candidatura a Consigliere nella Regione (depenare la parte che non interessa);

- non ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta nella Regione Puglia o in altre Regioni, ovvero, ha accettato la candidatura alla carica di Presidente della Giunta nella Regione (depenare la parte che non interessa);

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

..... addì

FIRMA.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di di accettazione della candidatura, del sig..... nato a il e domiciliato in..... della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... addì

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A3/2015 Delegato di Lista -
Dichiarazione di collegamento di una lista
circoscrizionale con il candidato Presidente.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE AD UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato: avente
contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto
nato a..... il domiciliato in
.....
cell. delegato titolare/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale sopra specificata ad
un candidato alla carica di Presidente della Giunta,

dichiara

che, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia
che avrà luogo il, la Lista circoscrizionale di cui è rappresentante è
collegata alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale del signor
..... nato a..... il
.....addì.....

FIRMA DEL DELEGATO DI LISTA

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del signor:

..... nato a..... il
della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
.....addì.....

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Questo documento, sottoscritto dal delegato alla presentazione della lista circoscrizionale , a pena di nullità delle candidature, deve essere presentato, in originale, presso:

- **l'Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente, quale allegato alla presentazione delle candidature per la carica di Consigliere regionale.**



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A4/2015 Candidato Presidente -
Dichiarazione di collegamento del candidato
Presidente alle liste circoscrizionali di un Gruppo.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI UN GRUPPO

Il sottoscritto..... nato a..... il domiciliato in cell. candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle consultazioni per il rinnovo degli Organi elettivi della Regione Puglia che avranno luogo il

dichiara

di essere collegato, per l'elezione del Consiglio regionale, ai candidati delle liste circoscrizionali del Gruppo denominato: avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno) addi.....

FIRMA DEL CANDIDATO PRESIDENTE

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del signor:

..... nato a..... il

della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addì.....

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Questo documento, sottoscritto dal candidato Presidente, **a pena di nullità delle candidature**, deve essere presentato, in originale, presso:

- **l'Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente, quale allegato alla presentazione delle candidature per la carica di Consigliere regionale.**



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A5/2015 Delegati di Lista -
Dichiarazione di presentazione del simbolo con
cui è contraddistinto un Gruppo di liste
circoscrizionali.*

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL[data]**

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO
CON CUI E' CONTRADDISTINTO IL
GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI**

Gruppo di Liste circoscrizionali denominato:

I sottoscritti:

- 1)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato titolare/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione
elettorale di ;
- 2)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato titolare/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione
elettorale di ;
- 3)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato titolare/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione
elettorale di ;
- 4)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato titolare/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione
elettorale di ;

5)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato titolare/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione
elettorale di ;

6)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato titolare/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione
elettorale di ;

dichiarano

di presentare l'allegato contrassegno, in n. 3 esemplari dal diametro di cm 3 e n. 3 esemplari dal
diametro di cm 10, da riprodurre ovunque necessari (schede elettorali, manifesti recanti le liste dei
candidati, siti internet istituzionali di Prefetture, Regioni, ecc.) per contraddistinguere sia la Lista
circoscrizionale, sia il Gruppo di Liste costituito ex art. 8, comma 5, della LR. 28 gennaio 2005, n.
2, e ss.mm.ii..

Descrizione del contrassegno:
.....
.....
.....

Denominazione del Gruppo costituito:

Spazio per allegare i contrassegni **dopo averli siglati sul retro:**



Spazio per le eventuali indicazioni di **scala cromatica:**

Per consentire ai competenti Uffici, di acquisire un’ottimale definizione delle immagini, delle espressioni letterali, delle raffigurazioni e delle tonalità di colore, alla presente dichiarazione viene allegato, altresì, un supporto informatico nel quale è archiviata, **nei formati «.jpeg» e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64»**, una fedele riproduzione del contrassegno cartaceo. (*depennare ove non allegato*)

FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA

Circoscrizione di Bari:

Circoscrizione di B.A.T.:

Circoscrizione di Brindisi:

Circoscrizione di Foggia:

Circoscrizione di Lecce:

Circoscrizione di Taranto:

AUTENTICAZIONI DELLE FIRME

A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, dei signori:

- 1) nato a..... il
- 2) nato a..... il
- 3) nato a..... il
- 4) nato a..... il
- 5) nato a..... il
- 6) nato a..... il

della cui identità sono certo. I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

.....addì.....

.....
 Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
 pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Se il contrassegno che si presenta è utilizzato da partiti, gruppi o movimenti politici aventi rilievo nazionale che non si trovano nelle condizioni di esonero dalle sottoscrizioni degli elettori, previste dall'art. 8, comma 9, delle LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere, altresì allegata quella sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della giunta.



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A6/2015 Delegato di Lista –
Autorizzazione / delega per la designazione dei
rappresentanti di lista presso i seggi della
circoscrizione e presso l'Ufficio centrale
circoscrizionale.*

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

**AUTORIZZAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
PRESSO I SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
E PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto.....
nato a il, domiciliato in
....., delegato alla
designazione dei rappresentanti della Lista presso ogni Sezione elettorale della circoscrizione di
..... e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente
competente, come risulta dalla dichiarazione di presentazione delle candidature - **mod. A/2015 o
C/2015**, e dal verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria Tribunale all'atto del deposito
della lista dei candidati - **mod. A7/2015**,

DELEGA

le persone sotto elencate, nell'ambito del territorio comunale accanto di ciascuna indicato, a
designare i Rappresentanti della Lista circoscrizionale sopra specificata presso ogni sezione
elettorale:

- 1) Comune di : Sig.
nato a il e domiciliato in
..... cell ;
- 2) Comune di : Sig.
nato a il e domiciliato in
..... cell ;

3) Comune di : Sig.
nato a il e domiciliato in
..... cell ;

4) Comune di : Sig.
nato a il e domiciliato in
..... cell

5)

6)

7)

8)

..) Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di:
Sig. nato a
il e domiciliato in
cell.
.....addi.....

FIRMA

.....

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

(Art. 8, comma 19, legge regionale n. 2/2005, e ss.mm.ii.)

Certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, al presente atto, del
sig..... nato a
..... il e domiciliato in
..... della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....

Firma (nome e cognome per esteso) e sigillo notarile



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A7/2015 Presentatore Lista /
Cancelliere UCC – Verbale di ricevuta della
avvenuta presentazione di una lista
circostrizionale.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

**VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
(RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA)¹**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addì.....del mese di, alle ore....., si è presentato, presso questa cancelleria, il sig.nato ail, il quale ha dichiarato di presentare una lista circoscrizionale di candidati, per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia di domenica20....., appartenente al Gruppo di liste denominato e contraddistinto con il seguente contrassegno:.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto dopo aver identificato il presentatore accerta che il medesimo ha depositato una lista circoscrizionale di candidati per l'elezione del predetto Presidente della Giunta e Consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che:

- è sottoscritta da numero elettori della circoscrizione elettorale, le cui firme sono contenute in numero atti.

(ovvero)(depennare la condizione che non ricorre)

- non è sottoscritta da elettori della circoscrizione elettorale, in quanto il presentatore dichiara essere esonerata, ex art. 8, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii..

Allegati alla predetta lista circoscrizionale di candidati sono stati presentati anche:

a) numero certificati individuali e numero certificati collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista circoscrizionale nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione elettorale;

¹ Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al presentatore ed una da inviare all'Ufficio centrale circoscrizionale.


- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva dei candidati attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità – **mod. A2/2015**;
- c) numero certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un Comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale – **mod. A3/2015**;
- e) dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta – **mod. A4/2015**;
- f) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione – **mod. A5/2015**;
- g) (*depennare ove non ricorra la condizione*) dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene la designazione dei signori
.....
quali delegati della lista stessa ai sensi dell'art. 8, comma 19, della LR. 28 gennaio 2005, n. 5, e ss.mm.ii..

Alla predetta lista circoscrizionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione , il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il presentatore
della lista circoscrizionale
.....



Il Cancelliere
dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale
.....



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. – A8/2015 Cancelliere UCC - Ricevuta
della designazione del rappresentante effettivo di
una lista circoscrizionale di candidati presso
l'Ufficio centrale circoscrizionale.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL [data]


**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA
LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila....., addì.....del mese di, alle ore, è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. nato a il, nella sua qualità di delegato effettivo / supplente (*depenare la parte che non interessa*) della Lista circoscrizionale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia di domenica20..... - **contraddistinta con il numero di presentazione** e recante il seguente contrassegno: - con la quale il sig. nato a il, domiciliato in cell., viene designato come **rappresentante effettivo** dell'anzidetta Lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. – A8-BIS/2015 Cancelliere UCC -
Ricevuta della designazione del rappresentante
supplente di una lista circoscrizionale di candidati
presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL [data]


**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA
LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila....., addi.....del mese di, alle ore, è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. nato a il, nella sua qualità di delegato effettivo / supplente (*deppennare la parte che non interessa*) della Lista circoscrizionale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia di domenica20..... - **contraddistinta con il numero di presentazione** e recante il seguente contrassegno: - con la quale il sig. nato a il, domiciliato in cell., viene designato **rappresentante supplente** dell'anzidetta Lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – D/2015 Candidato Presidente /
Consigliere - Designazione del mandatario
elettorale.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
(da presentarsi al Collegio Regionale di Garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Bari)

Il sottoscritto, nato ail, e residente in avendo accettato, in occasione della elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia che si svolgerà domenica 20,

- la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale; ovvero
- la candidatura alla carica di Consigliere regionale nella lista circoscrizionale presentata nella circoscrizione elettorale di e contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....,

in riferimento all'art. 1, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii, all'art. 5, comma 4, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, e all'art. 7, commi 3 e 4, della L. 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il sig. nato a il e residente in addì.....

FIRMA DEL CANDIDATO

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del signor:

..... nato a..... il;
della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
.....addi.....

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

**PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

MODULISTICA



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B/2015 Candidato Presidente -
Dichiarazione di presentazione della candidatura.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL _____[data]

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto.....
nato a il domiciliato in
..... cell. ,
in occasione delle consultazioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale della Puglia che si terranno il

dichiara

a) di presentare la propria candidatura a Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia;

b) di delegare, ex art. 2, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii., la
presentazione della propria candidatura e la rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale
- al signor nato a il
..... e domiciliato.....
cell. , elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di
..... ,

in caso di suo impedimento, gli stessi poteri sono conferiti

- al signor nato a il
..... e domiciliato.....
cell. , elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di
.....

A corredo del presente atto allega:

1) un certificato attestante di essere elettore di un Comune della Repubblica;

- 2) due certificati attestanti che le persone delegate alla lett. b) sono elettori di un Comune della Repubblica;
- 3) una dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con n. Gruppo/i di liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, di insussistenza delle condizioni di incandidabilità - **mod. B1/2015**;
- 4) numero dichiarazione/i di collegamento del/i Gruppo/i di liste collegato/i con la predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta - **mod. B2/2015**.
.....addì.....

FIRMA DEL CANDIDATO

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del signor:

..... nato a..... il

della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addì.....

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. – B1/2015 **Candidato Presidente** -
Dichiarazione di accettazione della candidatura,
di accettazione dei collegamenti con le liste
circoscrizionali e insussistenza delle condizioni di
incandidabilità.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL [data]

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI:

- 1. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA,**
- 2. ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO,**
- 3. INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA'.**

Il sottoscritto.....
nato a..... il domiciliato in
..... cell. ,
in occasione delle consultazioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia che si terranno il

dichiara

- a) **di accettare la propria candidatura** alla carica di Presidente della Giunta regionale della Puglia;
- b) **di accettare che la propria candidatura sia collegata** a quella dei sotto elencati Gruppi di liste circoscrizionali:
 - 1) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....
.....
..... ;
 - 2) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....
.....
..... ;
 - 3) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....
.....
..... ;

4) (riportare la denominazione) Gruppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

.....
.....
..... ;

5) (riportare la denominazione) Gruppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

.....
.....
..... ;

6) (riportare la denominazione) Gruppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

.....
.....
..... ;

7) (riportare la denominazione) Gruppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

.....
.....
..... ;

8) (riportare la denominazione) Gruppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

.....
.....
..... ;

9) (riportare la denominazione) Gruppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

.....
.....
..... ;

10)

- c) **di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.**

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall'art. 8, comma 16, della LR. n. 2/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 7, comma 1, della L. n. 154/1981, in quanto:

- non ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta in altre Regioni, ovvero, ha accettato la candidatura alla carica di Presidente della Giunta nella Regione (depennare la parte che non interessa);
- non ha accettato la candidatura a Consigliere in altre Regioni, ovvero, ha accettato la candidatura a Consigliere nella Regione (depennare la parte che non interessa);
- non ha accettato la candidatura a Consigliere della Regione, per liste della stessa circoscrizione elettorale identificate da contrassegni diversi, ovvero, di essersi presentato, come candidato Consigliere della Regione, nella/e circoscrizione/i elettorale/i di , nella/e lista/e del Gruppo avente contrassegno :
.....
.....
.....
..... (depennare la parte che non interessa)

.....addì.....

FIRMA DEL CANDIDATO

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del signor:

..... nato a..... il

della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addì.....

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B2/2015 **Delegati Lista** – Dichiarazione
di collegamento delle liste di un Gruppo ad un
candidato Presidente.*

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]**

**DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO
DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI AD UN CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Gruppo di Liste circoscrizionali denominato:
..... avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)
.....
.....
.....

I sottoscritti:

- 1)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato effettivo/supplente (depenare la parte che non interessa) alla
effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra
specificato nella circoscrizione elettorale di ;
- 2)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato effettivo/supplente (depenare la parte che non interessa) alla
effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra
specificato nella circoscrizione elettorale di ;

- 3)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato effettivo/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra
specificato nella circoscrizione elettorale di ;
- 4)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato effettivo/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra
specificato nella circoscrizione elettorale di ;
- 5)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato effettivo/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra
specificato nella circoscrizione elettorale di ;
- 6)
nato a..... il
domiciliato in
cell. delegato effettivo/supplente (depennare la parte che non interessa) alla
effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra
specificato nella circoscrizione elettorale di ;

dichiarano

che, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il, il Gruppo di Liste circoscrizionali, di cui sono rappresentanti, è **collegato alla candidatura per la carica di Presidente della Giunta Regionale del signor** nato a..... il

Inoltre, per le operazioni che si compiranno presso l'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'Appello di Bari, **come rappresentante del Gruppo,**

designano

il signor nato a il e domiciliato cell.,

ed in sua sostituzione,

il signor nato a il e domiciliato cell.
.....addi.....

FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA

- Circoscrizione di Bari:
- Circoscrizione di B.A.T.:
- Circoscrizione di Brindisi:
- Circoscrizione di Foggia:
- Circoscrizione di Lecce:
- Circoscrizione di Taranto:

AUTENTICAZIONI DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, dei signori:

- 1) nato a..... il
- 2) nato a..... il
- 3) nato a..... il
- 4) nato a..... il
- 5) nato a..... il
- 6) nato a..... il

della cui identità sono certo. I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

.....addi.....

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Questo documento, sottoscritto dai delegati alla effettuazione della dichiarazione di collegamento delle liste circoscrizionali di ciascun Gruppo, a pena di nullità delle candidature, deve essere presentato, in originale, presso:

- **l'Ufficio centrale regionale, quale allegato alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.**



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B3/2015 Delegato Presidente /
Cancelliere UCR – Verbale di ricevuta della
avvenuta presentazione della candidatura alla
carica di Presidente.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI)¹

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila, addi.....del mese di, alle ore....., si è presentato, presso questa cancelleria, il sig. nato a il, il quale ha dichiarato di essere delegato a presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale della Puglia del Signor nato a il

Il sottoscritto dopo aver proceduto alla sua identificazione, accerta che lo stesso ha depositato la richiesta di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del predetto candidato.

In allegato, dal predetto delegato, sono stati presentati:

- a) un certificato comprovante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- b) due certificati attestanti che le persone delegate alla presentazione della candidatura sono elettori di un Comune della Repubblica;
- c) una dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con n. Gruppo/i di liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, di insussistenza delle condizioni di incandidabilità - **mod. B1/2015**;
- d) numero dichiarazione/i di collegamento del/i Gruppo/i di liste collegato/i con la predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta - **mod. B2/2015**.

¹ Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al presentatore ed una da inviare all'Ufficio centrale regionale.

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta, a norma dell'art. 2, comma 6, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii., contiene la designazione dei signori

.....
alla rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale.

Alla predetta candidatura è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il delegato alla presentazione
della candidatura

.....



Il cancelliere
dell'Ufficio Centrale Regionale

.....



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. – B4/2015 **Cancelliere UCR** - Ricevuta
della designazione del rappresentante effettivo di
un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale
regionale.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA


DEL [data]

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila....., addì del mese di, alle ore, è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta - **mod. B/2015**, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig., candidato alla carica di Presidente della Giunta della Puglia, a cui è stato attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero - con la quale il sig. nato a il, domiciliato in cell., viene designato **rappresentante effettivo** dell'anzidetto candidato presso questa Corte.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B4-BIS/2015 Cancelliere UCR -
Ricevuta della designazione del rappresentante
supplente di un candidato Presidente presso
l'Ufficio centrale regionale.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL [data]

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore, è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta - **mod. B/2015**, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig., candidato alla carica di Presidente della Giunta della Puglia, a cui è stato attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero - con la quale il sig. nato a il, domiciliato in cell., viene designato **rappresentante supplente** dell'anzidetto candidato presso questa Corte.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B5/2015 **Cancelliere UCR** - Ricevuta
della designazione del rappresentante effettivo di
un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio
centrale regionale.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA


DEL [data]

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UN GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila....., addì del mese di, alle ore, è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta - **mod. B2/2015**, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma dei delegati delle Liste circoscrizionali del Gruppo denominato: - *collegato alla candidatura per la carica di Presidente della Giunta della Puglia del Sig.* , a cui è stato attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero - con la quale il sig. nato a il , domiciliato in cell. , viene designato **rappresentante effettivo** dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa Corte.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B5-BIS/2015 Cancelliere UCR -
Ricevuta della designazione del rappresentante
supplente di un Gruppo di liste circoscrizionali
presso l'Ufficio centrale regionale.*

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA**


DEL [data]

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UN GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila....., addì del mese di, alle ore, è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta - **mod. B2/2015**, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma dei delegati delle Liste circoscrizionali del Gruppo denominato: - *collegato alla candidatura per la carica di Presidente della Giunta della Puglia del Sig.* , a cui è stato attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero - con la quale il sig. nato a il , domiciliato in cell. , viene designato **rappresentante supplente** dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa Corte.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*TABELLA – B Modello della parte esterna
della scheda di votazione.*



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*TABELLE – C e D Modello della parte interna
della scheda di votazione e relativa descrizione.*

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia

PARTE I	PARTE II	PARTE III
<p>1</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>9</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>15</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>
<p>2</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>10</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>16</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>
<p>3</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>11</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>17</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>
<p>4</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>12</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>18</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>
<p>5</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>13</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>19</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>
<p>6</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>14</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>20</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>
<p>7</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>15</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>21</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>
<p>8</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>16</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>	<p>22</p> <p>..... <small>Spazio riservato al candidato alla carica di Presidente</small></p>
<p>NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</small></p>	<p>NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</small></p>	<p>NOME E COGNOME <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</small></p>

La scheda è di colore verde con pantone tipografico “GREEN U”.

Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 41x+32.

Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di presidente della giunta collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

I contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegati devono essere disposti secondo **l'ordine definitivo del sorteggio** compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale e comunicato a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora per una circoscrizione elettorale non sia stata presentata o ammessa una lista di candidati per la carica di consigliere regionale facente parte di un gruppo comunque costituito a livello regionale, non dovrà procedersi, alla stampa del contrassegno di detta lista. Pertanto, rimarrà bianco lo spazio residuo posto alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta regionale, ove non ci fossero altre liste collegate al medesimo candidato presidente; mentre, si proseguirà con l'indicazione del contrassegno che sussegue, ove la lista risulti in coalizione con altre.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*TABELLA – E Modello del Manifesto
riportante le candidature.*

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DI DOMENICA 20....

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L'ELEZIONE DI N. CONSIGLIERI REGIONALI

(Artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni)

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE			CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
1. VERDI MARIO Bari, 25-06-70	2. BIANCHI VINCENZO detto ENZO Milano, 30-06-70			3. VERDI MARIO Roma, 25-06-80	4.
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA
N. 1	N. 2	N. 3	CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE.	N. 4	N. 5
CONTRASSEGNO DELLA LISTA	CONTRASSEGNO DELLA LISTA	CONTRASSEGNO DELLA LISTA		CONTRASSEGNO DELLA LISTA	CONTRASSEGNO DELLA LISTA
ROSSI Mario Lecce, 05-05-1963			CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE		
BIANCHI Vittorio detto Rino Foggia, 05-05-1963					
FALCHI Rosa in TOTTI Taranto, 05-05-1955					

....., addi

Il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale
(dott.)

Il Presidente dell'Ufficio Centrale Regionale
(dott.)

AVVERTENZE PER LA STAMPA DEL MANIFESTO

- (1) — I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, con il cognome e nome, debbono essere riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.
- (2) — Le liste circoscrizionali — disposte sotto i nominativi dei candidati Presidenti collegati, in maniera da evidenziare l'esistenza del collegamento — debbono essere riportate secondo il numero d'ordine di sorteggio definitivo assegnato dall'Ufficio centrale regionale a seguito delle operazioni di sorteggio tra i Gruppi di liste e di rinumerazione per ciascuna circoscrizione. (cfr. paragrafo 2.3)
- (3) - Qualora, nella circoscrizione, un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non risulti collegato ad alcuna lista, negli spazi posti sotto il rettangolo contenente il suo nominativo si dovrà riportare la seguente frase: "CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE."
- (4) — Per ogni candidato Consigliere dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. — Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.
- [NOTA BENE] - Il presente manifesto deve essere stampato su carta bianca con angoli colorati verdi.

INDICE

CAPITOLO I	4
FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	4
SEZIONE I	4
LISTE CIRCOSCRIZIONALI	4
§ 1. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste circoscrizionali.....	4
§ 2. – Lista circoscrizionale dei candidati.....	5
§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale.....	6
§ 4. – Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lista circoscrizionale.....	10
§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità.....	10
§ 6. – Certificato attestante che i candidati sono elettori di un Comune della Repubblica.....	11
§ 7. – Contrassegno della lista circoscrizionale.....	12
§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.....	13
§ 9. – Esenzione dalle tasse di bollo.....	14
SEZIONE II.....	15
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.....	15
§ 10. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura.....	15
§ 11. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.....	15
§ 12. – Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di inesistenza delle condizioni di incandidabilità.....	16
§ 13. – Dichiarazione di collegamento del Gruppo o Gruppi di liste circoscrizionali con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.....	17
§ 14. – Certificato attestante che il candidato Presidente ed il suo delegato sono elettori di un Comune della Repubblica.....	18
CAPITOLO II.....	19
PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA ALL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	19
§ 15. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature.....	19

§ 16. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.	19
CAPITOLO III.....	21
L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL’ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA	21
§ 17. – Composizione degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale.	21
§ 18. – Operazioni dell’Ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all’esame delle candidature.	21
§ 19. - Comunicazioni tra l’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.	29
§ 20. – Decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati.	30
§ 21. – Trasmissione delle liste all’Ufficio centrale regionale nell’esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall’art. 10, comma 1, lett. c) della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.	30
§ 22. – Sospensione delle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale preposti all’ammissione delle candidature.	31
CAPITOLO IV.....	32
OPERAZIONI DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE	32
§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.	32
§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.	37
§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.	38
§ 26. – Comunicazione ai comuni dell’elenco dei delegati di lista.	38
CAPITOLO V.....	39
I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	39

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio centrale regionale - Persone legittimate a presentare ricorso.	39
§ 28. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.	39
§ 29. – Invio dei ricorsi all’Ufficio centrale regionale.	40
§ 30. – Decisioni dell’Ufficio centrale regionale. – Comunicazione delle decisioni.	40
§ 31. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell’Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, i ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.	40
CAPITOLO VI	43
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI GRUPPI DI LISTE PRESSO L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE.....	43
§ 32. – Compiti dei delegati di lista.	43
§ 33. – Modalità di presentazione delle designazioni.	43
§ 34. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.....	44
§ 35. – Requisiti dei rappresentanti di lista.....	45
§ 36. – Rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l’Ufficio centrale regionale e rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici centrali circoscrizionali.....	46
A L L E G A T I	47

Modulistica per la presentazione di candidature alla carica di Consigliere regionale - Liste circoscrizionali.

Mod. –A/2015 Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - <u>Atto Principale.</u>	55
Mod. –A1/2015 Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - <u>Atto Separato.</u>	61
Mod. – A2/2015 <u>Candidato consigliere</u> – Dichiarazione di accettazione delle candidatura e di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.....	73
Mod. – A3/2015 <u>Delegato di Lista</u> - Dichiarazione di collegamento di una lista circoscrizionale con il candidato Presidente.	77
Mod. – A4/2015 <u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di collegamento del candidato Presidente alle liste circoscrizionali di un Gruppo.	81
Mod. – A5/2015 <u>Delegati di Lista</u> - Dichiarazione di presentazione del simbolo con cui è contraddistinto un Gruppo di liste circoscrizionali.	85

Mod. – A6/2015	<u>Delegato di Lista</u> – Autorizzazione / delega per la designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.	91
Mod. – A7/2015	<u>Presentatore Lista / Cancelliere UCC</u> – Verbale di ricevuta della avvenuta presentazione di una lista circoscrizionale.	95
Mod. – A8/2015	<u>Cancelliere UCC</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.	99
Mod. – A8-BIS/2015	<u>Cancelliere UCC</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.	103

Modulistica per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Mod. – B/2015	<u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di presentazione della candidatura.	113
Mod. – B1/2015	<u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione dei collegamenti con le liste circoscrizionali e insussistenza delle condizioni di incandidabilità.	117
Mod. – B2/2015	<u>Delegati Lista</u> – Dichiarazione di collegamento delle liste di un Gruppo ad un candidato Presidente.	123
Mod. – B3/2015	<u>Delegato Presidente / Cancelliere UCR</u> – Verbale di ricevuta della avvenuta presentazione della candidatura alla carica di Presidente.	129
Mod. – B4/2015	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale regionale.	133
Mod. – B4-BIS/2015	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale regionale.	137
Mod. – B5/2015	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio centrale regionale.	141
Mod. – B5-BIS/2015	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio centrale regionale.	145
Mod. – C/2015	Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti <u>NON</u> obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.	67
Mod. – D/2015	<u>Candidato Presidente / Consigliere</u> - Designazione del mandatario elettorale.	107
TABELLA – A	Determinazione per ciascuna circoscrizione elettorale del numero minimo e massimo di candidati alla carica di consigliere regionale, suddiviso per genere, e numero di sottoscrizioni.	51
TABELLA – B	Modello della parte esterna della scheda di votazione.	149
TABELLE – C e D	Modello della parte interna della scheda di votazione e relativa descrizione.	153
TABELLA – E	Modello del Manifesto riportante le candidature.	157